

STATUTO

ICARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI COMUNITA'

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CERRETO SANNITA BN VIA
VITELLI 1

Numero REA: BN - 140229

Codice fiscale: 01685330621

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 15-07-2024 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" all'atto

Rep.n. 10134 Racc.n. 22312

STATUTO
"iCare Società cooperativa sociale di Comunità"

TITOLO I
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel comune di Cerreto Sannita (BN) la Società cooperativa denominata "iCare Società cooperativa sociale di Comunità".

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

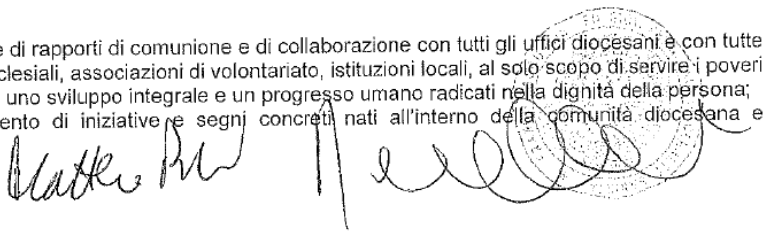
TITOLO II
SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico e comunitario)

La Cooperativa, che non ha fine di lucro, nel pieno rispetto delle disposizioni relative ai requisiti mutualistici e delle disposizioni di cui alla legge n 381 del 1991 ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità, la promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento delle attività costituenti l'oggetto sociale, finalizzate, con gestioni separate e in collegamento funzionale: alla gestione di servizi socio sanitari ed educativi di cui all'art.1 lett. a della legge 381 del 1991, incluse le attività di cui all'art. 2, comma 1, lettere a),b),c),d),l) e p) del decreto legislativo n 112 del 2017 (revisione della disciplina in materia di imprese sociali); all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 1, lett. b e art. 4 della legge n 381 del 1991.

La Cooperativa nasce come segno della Diocesi di Cerreto Sannita-Telesse-Sant'Agata de' Goti, che, per volere del Vescovo che l'ha desiderata (mons. Domenico Battaglia) e del suo successore che ne cura la crescita (mons. Giuseppe Mazzafaro), vuole creare, soprattutto sul territorio diocesano (ma non solo) risposte alle fragilità e alle povertà esistenti sul territorio; in particolare la cooperativa è nata e continua a crescere con lo scopo di realizzare:

- a) la costante collaborazione col Vescovo che ha la cura pastorale del territorio in questione, attraverso la gestione dell'Ufficio fragilità e progettazione e di servizio di accoglienza e di sviluppo sociale creati in condivisione con il piano di comunità diocesano;
- b) la riduzione di ogni tipo di disuguaglianze presenti tra i membri della comunità territoriale e dei popoli della famiglia umana, favorendo la giustizia, la fraternità e la pace, promuovendo la dignità della persona umana;
- c) la difesa e l'uguaglianza di tutte le persone, promuovendone i diritti fondamentali;
- d) il rafforzamento della responsabilità ecclesiale e civile per il bene comune, nell'impegno per la pace, nella salvaguardia della casa comune, nella prestazione di quei servizi essenziali alle persone come il lavoro, l'educazione, la salute, l'accesso alla cultura ecc.
- e) la lotta contro tutto ciò che è contro la vita e viola l'integrità della persona umana, come ogni forma di costrizione psicologica e violenza inflitta al corpo e alla mente;
- f) la sensibilizzazione a mettere i poveri al centro di ogni riflessione e, soprattutto, di ogni azione, combattendo l'indifferenza che si va globalizzando, sviluppando l'animazione e la realizzazione di gesti concreti;
- g) la promozione di rapporti di comunione e di collaborazione con tutti gli uffici diocesani e con tutte le altre realtà ecclesiali, associazioni di volontariato, istituzioni locali, al solo scopo di servire i poveri e di promuovere uno sviluppo integrale e un progresso umano radicati nella dignità della persona;
- h) il coordinamento di iniziative e segni concreti nati all'interno della comunità diocesana e



territoriale.

La Cooperativa ha altresì lo scopo di contribuire allo sviluppo sostenibile, alla coesione e alla solidarietà sociale della comunità locale, di cui si prefigge di soddisfare i bisogni, migliorandone la qualità sociale ed economica, attraverso il mantenimento dei servizi, la creazione di offerta di lavoro e lo sviluppo di attività economiche ecosostenibili. Pertanto, la società opera nell'interesse generale della comunità indicata, ispirandosi a criteri di sostenibilità e sviluppo integrato del territorio per contrastarne lo spopolamento, il declino economico, il degrado sociale o urbanistico, in linea con quanto disposto dalla normativa in materia di cooperative di comunità.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento nelle attività dei soggetti appartenenti alla comunità territoriale di riferimento interessati alle stesse, e in special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo – grazie anche all'apporto dei soci lavoratori – l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

La cooperativa si propone, allo stesso tempo di far conseguire ai propri soci fruitori i servizi che costituiscono oggetto della sua attività.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ricomi.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa per il perseguimento delle finalità di cui alla lettera a) dell'art. 1 della legge n. 381 del 1991, si prefigge di svolgere attività socio-sanitarie, educative ed assistenziali, incluse le attività da tale norma richiamate, di cui all'art. 2, comma 1, lettere a); b); c); d); l); e p) del decreto legislativo n. 112 del 2017 recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, rivolte principalmente, anche se non esclusivamente, a soggetti in condizione di fragilità, disabili, detenuti, minori, adolescenti, indigenti e qualsiasi altra fascia in stato di bisogno, a partire da un'impostazione di cooperazione con il territorio.

Pertanto, nell'ambito e nei limiti di quanto sopra, la Cooperativa può gestire, stabilmente e temporaneamente, in proprio o per conto terzi, ovvero stipulando apposite convenzioni, con enti pubblici e privati o ecclesiastici, anche attraverso la partecipazione a gare ed appalti e tramite strumenti come l'amministrazione condivisa, ex art. 55 C.T.S. (co-programmazione, co-progettazione e patti di collaborazione, le seguenti attività:

l) La gestione di servizi sociali, sanitari, assistenziali ed educativi /ai sensi all'art. 1 lett. A della legge 8 novembre 1991 n. 381) orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni di persone svantaggiate e in particolare:

1. Gli invalidi fisici, psichici e sensoriali;
2. Gli ex degenti di istituti psichiatrici;

3. I soggetti in trattamento psichiatrico;
4. Persone affette da HIV o dipendenze patologiche, quali droga, alcool, gioco d'azzardo;
5. I minori in situazione di fragilità, sia emotiva, sia cognitiva, sia psichica (certificati e non);
6. I minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare;
7. Le persone ammesse alle pene alternative alla detenzione;
8. Le persone in situazioni di difficoltà familiare e relazionale di qualunque genere e natura;
9. Le donne in difficoltà e le donne vittime di violenza;
10. I migranti e i richiedenti asilo, in particolare i minori non accompagnati;
11. Le persone affette e sofferenti di invalidità psichica, fisica e sociale di qualsiasi tipo ed entità;
12. Le persone svantaggiate appartenenti alle aree della devianza ed emarginazione giovanile ed adulta, in particolare i nuovi vulnerabili;
13. I lavoratori svantaggiati ai sensi dell'art. 2 comma 2 a b legge 13/06/2005 n. 118;
14. Gli anziani fragili in condizione di precarietà sociale e sanitaria.

In relazione a ciò la cooperativa può promuovere, favorire, programmare, organizzare, istituire e gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio e per conto terzi, in forma diretta e in appalto o convenzione con Enti pubblici o privati in genere:

A. La realizzazione, per ciascuna persona presa in carico, di un progetto individualizzato che prevede:

- a) fasi;
- b) obiettivi per ciascuna fase;
- c) contenuti;
- d) tempi;
- e) attività;
- f) persone coinvolte;
- g) la partecipazione della famiglia e di altre persone delle comunità parrocchiali e diocesane alla costruzione di una pratica di cura collettiva;

B. case-famiglia, servizi di accoglienza e di riabilitazione residenziali e non, appartamenti protetti, residenze, strutture sanitarie, strutture socio-sanitarie, comunità, day hospital, centri diurni, centri accoglienza per le fragilità, nuove forme di abitare sociale condiviso e qualsiasi altro tipo di struttura, residenziale e non, che migliorino, favoriscano e sviluppino i programmi di intervento finalizzati all'accoglienza, alla riabilitazione e alla socializzazione, altro;

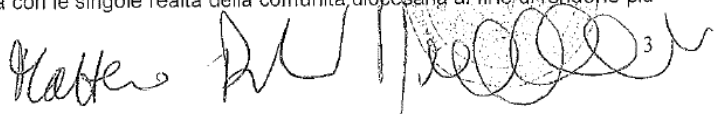
C. la realizzazione di interventi e di azioni co-progettate con la partecipazione ed il coinvolgimento dei familiari e di soggetti direttamente o indirettamente interessati alle attività ed iniziative. In particolare, con:

- azioni di co-progettazione di interventi e di azioni innovative per il sollievo delle famiglie;
- interventi mirati all'insegnamento di competenze e di abilità per la gestione delle difficoltà e le soluzioni di problemi;
- incontri periodici di sostegno psico-sociale;
- organizzazione di gruppi di aiuto e mutuo aiuto nel settore del recupero e dell'integrazione sociale;
- formazione dei genitori e dei familiari finalizzata alla valorizzazione delle loro potenzialità;
- elaborazione di programmi specifici che favoriscano la partecipazione e la responsabilizzazione delle famiglie nel lavoro di organizzazione e partecipazione ad iniziative culturali, sportive, sociali di laboratorio (pittura, scultura, disegno, restauro, musica, teatro ed altre attività manuali e pratiche) di ludoteche e di cineforum, che favoriscano la socializzazione e la partecipazione alla vita comunitaria;

D. attività e servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione, ai sensi del Regolamento n. 4 del 7 aprile 2014 di attuazione della Legge Regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328) e ss.mm.ii;

E. l'organizzazione e la realizzazione di attività di studio, ricerca, aggiornamento, consulenza, formazione, supervisione e quanto altro utile ad una maggiore formazione degli operatori del settore;

F. gestione dell'Ufficio fragilità e progettazione della Diocesi e di attività di sensibilizzazione e di progettazione partecipata con le singole realtà della comunità diocesana al fine di renderle più

Handwritten signature and a circular official stamp of the Diocese of Palermo.

- consapevoli e disponibili all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno, di svantaggio ed emarginazione;
- G. attività di promozione e di mobilitazione sui temi dei diritti umani e civili delle persone deboli, discriminate e svantaggiate;
- H. tutte le attività ed iniziative in campo assistenziale, sanitario, culturale, educativo, formativo, lavorativo, sportivo del tempo libero ecc.. di assistenza, sostegno e riabilitazione;
- I. tutte le attività ed iniziative formative in conformità con le norme della Comunità Europea, Nazionali, Regionali, Provinciali in tema di formazione professionale;
- J. le iniziative e le attività utili, anche in collaborazione, rapporto ed intesa con Associazioni, Enti, istituzioni ed organizzazioni, pubbliche e private;
- K. l'acquisto e la gestione di materiali, attrezzature, sussidi, beni mobili ed immobili, per il raggiungimento dello scopo sociale;
- L. iniziative che favoriscano la partecipazione della collettività e della comunità nelle varie forme e possibilità di attuazione delle finalità;
- M. convenzioni, consorzi, cogestioni, collaborazioni, partenariati ed ogni altro tipo di rapporto con le strutture, pubbliche e private, per elaborare e gestire programmi di intervento sociale, di interventi di assistenza, terapeutici, di riabilitazione, di risocializzazione, di partecipazione sociale e di gestione di spazi pubblici e privati a scopo sociale o di valorizzazione del patrimonio culturale e naturale;
- N. laboratori occupazionali e di pre-requisiti lavorativi per categorie svantaggiate;
- O. la pubblicazione di materiali informativi e formativi, utili alla diffusione di conoscenze sui temi suddetti;
- P. attività di assistenza scolastica e attività di gestione di strutture scolastiche di ogni ordine e grado ivi compresa l'attività di asilo nido, soprattutto per le fasce più deboli;
- Q. attività educative, formative, di supporto scolastico ed extra scolastico per minori ed adulti, insieme alle agenzie educative territoriali per la costruzione di comunità educanti;
- R. attività di servizio quale la gestione di spazi socio-educativi e di ogni altro supporto logistico, quali mense, trasporto per l'integrazione dei soggetti destinatari dello scopo sociale;
- S. servizi di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare oppure realizzata entro centri appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati;
- T. attività di agricoltura e turismo sociale;
- U. attività di gestione di corsi formazione, aggiornamento, qualificazione e/o riqualificazione del personale socio assistenziale e adatto alle attività previste dallo statuto;
- V. attività gestione di corsi di formazione professionale attraverso corsi organizzati, lezione e conferenze;
- W. attività di gestione di biblioteche e di spazi sociali, culturali e ricreativi ed attività di sportello informa giovani e di orientamento, ricerca lavoro e creazione di impresa;
- X. attività di ricerca, organizzazione convegni, seminari di studio, spettacoli, etc., attività di stampa e di documentazione finalizzata alla sensibilizzazione sui problemi di persone o gruppi limitati ad opportunità;
- Y. la realizzazione di tutte queste attività ed iniziative che possono promuovere la "formazione della persona" privilegiando quelle che possano favorire maggiormente la partecipazione di persone emarginate e svantaggiate e con fragilità, che comunque rispondano ai bisogni della comunità.
- II) Lo svolgimento una o più attività di interesse generale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106), e in aggiunta altre attività e servizi per la comunità e per il territorio, tra cui:
- interventi di rigenerazione urbana integrata ecocompatibile, di auto recupero e gestione per finalità sociali e collettive di beni immobili in disuso o abbandonati, anche mediante le pratiche di autocostruzione;
 - creazione di punti di comunità locali dove sperimentare nuove forme di "cura" , promuovendo analisi dei bisogni pubblico-private e co-progettazioni con la comunità di servizi integrati;
 - promozione di attività eco-turistiche e servizi di mobilità sostenibile e di accoglienza per il turismo sociale e accessibile per famiglie e per giovani;

- servizi bibliotecari e noleggio di libri, anche con patti di collaborazione per la lettura;
- agricoltura, in aggiunta all'agricoltura sociale ed intesa come settore di intervento della cooperativa di comunità sia per recuperare terreni incolti o per produzioni tipiche locali;
- attività di valorizzazione delle tradizioni tipiche locali e della trasmissione intergenerazionale dei saperi;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui al presente elenco;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- ogni altra attività coerente con le finalità previste dalla legge regionale istitutiva delle cooperative di comunità.

III) La Cooperativa svolge altresì - in collegamento funzionale con quanto descritto e per l'efficace raggiungimento degli scopi e degli obiettivi che si prefigge - attività diverse (agricole, industriali, commerciali, di servizi), finalizzate all'inserimento e all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate ai sensi dell'art. 1 lett. b ed art. 4 della legge 381 del 1991. La Cooperativa ha pertanto ad oggetto anche:

attività diverse artigianali, agricole, industriali, commerciali o di servizio finalizzate all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati di cui all'articolo 1, comma primo punto B) della citata legge n.381/91 e i soggetti svantaggiati di cui all'art. 2 comma 2 a b legge 13/06/2005 n.118:

- a. Attività di agricoltura sociale e di promozione e gestione dell'artigianato nelle sue diverse forme e di nuove forme di turismo esperienziale e sociale;
- b. Pulizia e manutenzione di immobili di ogni tipo compresi uffici, fabbriche, scuole, enti pubblici, negozi, studi, case di cura, impianti sportivi, abitazioni private, beni ecclesiastici, seminari;
- c. Gestione, manutenzione, pulizia e custodia di parcheggi per autoveicoli, giardini, prati e aree verdi di pubblica utilità;
- d. Cura di biblioteche pubbliche con catalogazione e custodia dei volumi e delle stesse;
- e. Servizi di assistenza alla persona;
- f. Servizi di preparazione, somministrazione di alimenti, compresa la consegna domiciliare;
- g. Gestione di mense, ristoranti, punti ristoro, bar e ogni altra attività di preparazione pasti somministrazione di bevande e alimenti;
- h. Servizi di custodia e di trasporto dei beni culturali, religiosi ed ambientali, nonché la pulizia degli stessi;
- i. Servizio di trasporto di persone e cose;
- j. Servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- k. Attività agricole ed artigianali, ad es. serigrafia, servizi di lavanderia, stireria per convenzioni con R.S.A., case di cura, ospedali, ristoranti, alberghi ed altri servizi di impacchettamento per conto terzi, etc...;
- l. Allevamento di animali;
- m. L'esecuzione di lavori per la ristrutturazione di edifici per civili abitazioni, edifici ed impianti industriali in genere, acquedotti, fognature, opere di sistemazione idraulica in genere, lavori inerenti la sistemazione di aree di verde pubblico e privato, lavori di tinteggiatura e verniciatura di ogni tipo di edificio, manutenzione di stabili, opere di restauro e di riattivazione di edifici anche monumentali e di interesse storico artistico, ristrutturazione di edifici scolastici, impianti sportivi, impianti con finalità turistica, alberghiera, ristorativi, assistenziale e commerciale, strutture agricole e zootecniche, esecuzione di opere di edilizia in genere;
- n. Facchinaggio manuale e/o con l'ausilio di mezzi meccanici comprese le seguenti attività preliminari, complementari ed accessorie: insacco, pesatura, legatura, accatastamento, disaccatastamento, pressatura, imballaggio, pulizia magazzini e piazzali, deposito colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, cernita e selezione.

Handwritten signature: Matteo

Handwritten signature: [illegible]

- o. La gestione di parcheggi su aree pubbliche e private.
- p. Gestione di punti vendita e negozi di generi alimentari, bevande alcoliche, gadget, oggetti ricordo, oggetti sacri, giochi prodotti editoriali e stampe, prodotti artigianali ed etnici, detersivi, casalinghi e generi vari;
- q. Gestione di strutture ed aree con valenza storica, artistica naturalistico ambientale e paesaggistiche, culturale, sociale e turistica ivi comprese tutte le iniziative e attività utili per tale gestione complessiva;
- r. Gestione di complessi monumentali, monasteri, castelli, parchi, riserve, oasi, alberghi, ostelli, stazioni termali, turistiche, piscine, aree di sosta, centri accoglienza, musei, biblioteche, beni diocesani.
- s. Attività di ricerca, organizzazione di convegni ed eventi, seminari di studio, spettacoli culturali e teatrali, etc., attività di stampa e di documentazione finalizzata alla sensibilizzazione sui problemi della comunità della comunità diocesana;
- t. Attività di formazione, aggiornamento, qualificazione e/o riqualificazione del personale socioassistenziale e adatto alle attività previste dallo statuto dallo statuto.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. Inoltre, le attività di cui al presente oggetto sociale avranno il loro ambito di svolgimento:

- a) in uno o più Comuni della Regione Campania rientranti nella Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese (SNAI);
- b) oppure in uno o più Comuni rientranti nelle tipologie previste all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158 (Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni);

con particolare riferimento ai comuni situati in territori montani e marginali della Regione Campania. La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La Cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con particolare riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.

Il Consiglio di amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del Codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

TITOLO III ARTICOLO 5 (SOCI COOPERATORI)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche *incluse le svantaggiate nel rispetto della normativa statale di riferimento*, che sono residenti, o sono state residenti, o che

operano con carattere di continuità nella comunità in cui la cooperativa svolge la propria attività, oppure che sono ad essa legate in maniera non occasionale, appartenenti alle seguenti categorie:

1) **soci lavoratori dell'attività socio – sanitaria (tipo A)**, che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa, svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, cooperare per lo sviluppo della cooperativa stessa, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative. Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo;

2) **soci lavoratori delle attività finalizzate all'inserimento lavorativo (tipo B)**, vale a dire persone fisiche, anche appartenenti alle categorie di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge n. 381 del 1991, che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività della cooperativa e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative. Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo;

3) **soci volontari**, persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge;

4) **soci fruitori**, persone fisiche che usufruiscono, anche indirettamente, dei servizi della cooperativa.

Possono essere ammessi come soci elementi tecnici ed amministrativi, nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Possono essere soci operatori anche le persone giuridiche, pubbliche e private, che hanno fissato la propria sede legale o operativa nella comunità interessata, o che in essa operano con continuità nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci operatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del Codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci operatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dal Consiglio di amministrazione al momento dell'ammissione.

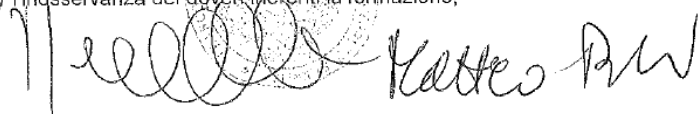
Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel Consiglio di amministrazione della Cooperativa.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente statuto:

a) l'inservanza dei doveri inerenti la formazione;



- b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il non rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura del Consiglio di amministrazione, nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica, la propria residenza attuale o pregressa e/o la propria operatività con carattere di continuità nella comunità in cui la cooperativa svolge la propria attività;
- b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;
- c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- d) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di essere ammesso;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 37 e 38 del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione;

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) ed f), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

- a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;
- b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.

Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) ed f), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

- a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;
- b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.

Chi intende essere ammesso come socio fruitore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) ed f), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

- a.3) l'impegno ad usufruire, dei servizi offerti dalla cooperativa.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del Codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e) ed f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- g) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica;
- h) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- h) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5,

delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

L'ammissione a socio è subordinata alla valutazione discrezionale del Consiglio di amministrazione, che terrà conto del rapporto costruttivo instaurato con la cooperativa.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di amministrazione, sul libro dei soci.

Il Consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di amministrazione chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Il Consiglio di amministrazione, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di amministrazione:

- del capitale sottoscritto;
- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di amministrazione;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

In particolare, i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:

- a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo espressa autorizzazione del Consiglio di amministrazione accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;
- b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa.

In particolare, i soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:

- a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti interni.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, scioglimento, liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

È escluso di diritto il socio nei confronti del quale sia stata aperta, o estesa, la procedura di liquidazione giudiziale secondo il codice della crisi e dell'insolvenza.



Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.), e fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;
- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa.

Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purché siano decorsi almeno 2 esercizi sociali dalla loro ammissione in cooperativa.

Il recesso dei soci fruitori e dei soci volontari è libero.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa. Il Consiglio di amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la cooperativa, secondo quanto previsto nel regolamento interno di cui all'art. 6 della L. 142/2001;
- c) nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via definitiva l'attività di volontariato, ovvero, nel caso di socio fruitore, che abbia cessato in via definitiva la fruizione dei servizi;
- d) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 30 giorni per adeguarsi;
- e) previa intimazione da parte del Consiglio di amministrazione, non adempia entro 90 giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- f) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa;
- g) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo.

L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o pec.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli articoli 37 e 38 nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro.

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.

Art. 12 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota interamente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 13 (Rimborso della quota)

I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate. La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle quote e il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 *quinquies*, comma 3, del codice civile.

Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con delibera del Consiglio di amministrazione alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere d), e) ed f) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del Codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

Art. 15 (Soci sovventori)

Fermo restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59.

Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili.

La quota ha un valore minimo pari a € 50 (Cinquanta).

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 20, numero uno, lettera b) del presente statuto.

Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione.

Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare al Consiglio di amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire la

partecipazione, il Consiglio di amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore della quota, così come previsto al successivo articolo 19.

Art. 18 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione della partecipazione.

Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

- a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;
- b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori;
- c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti il Consiglio di amministrazione;
- d) I voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti effettuati:
- 1 voto
- e) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 5 anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.

TITOLO V PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 20 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito:

- 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore minimo pari a € 50,00 (Cinquanta) Il valore della quota detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;
 - b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;
- 2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 22 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- 3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;
- 4) dalla riserva straordinaria;
- 5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società fatto salvo il diritto di recesso.

Art. 22 (Bilancio d'esercizio)

L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

Il Consiglio di Amministrazione e l'organo di controllo, se nominato, nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 del codice civile, specificano i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento di benefici o di altre utilità a favore del territorio o della comunità in cui opera la cooperativa medesima, fermo restando quanto previsto all'articolo 2545 del codice civile.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;
- d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.1.1992, n. 59;
- e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 23 (Ristorni)

Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica, il Consiglio di amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, apposta somme al conto economico a titolo di ristorno, secondo quanto previsto dal regolamento interno, da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del Codice civile, che definisce, tra l'altro, i criteri per determinarne l'ammontare complessivo e le condizioni al cui verificarsi non ne è ammessa l'attribuzione ai soci.

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.

La ripartizione del ristorno e la successiva erogazione ai singoli soci dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dal predetto regolamento redatto sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro distinti per ciascuna categoria di soci cooperatori.

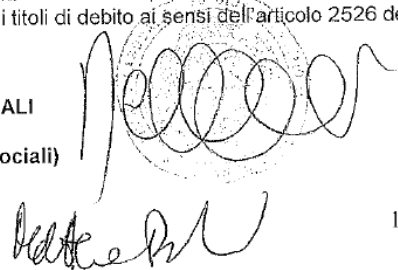
Per i soci lavoratori si terrà conto di:

- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,
- qualifica professionale,
- compensi erogati,
- tempo di permanenza in Cooperativa,
- tipologia del rapporto di lavoro.

Sulla base di quanto previsto ai commi precedenti l'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sulle modalità di assegnazione dei ristorni, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione o di strumenti finanziari diversi dai titoli di debito ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Art. 24 (Organi sociali)



Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) l'organo di controllo, se nominato

Art. 25 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- a) approva il bilancio e destina gli utili;
- b) approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 112 del 2017;
- c) delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci sovventori;
- d) procede alla nomina e revoca del Consiglio di amministrazione;
- e) procede all'eventuale nomina dell'organo di controllo o del revisore legale dei conti;
- f) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed all'organo di controllo o revisore legale dei conti se nominato;
- g) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- h) provvede alle modifiche dello statuto;
- i) delibera sull'eventuale erogazione del ritorno ai sensi dell'articolo 23 del presente statuto;
- j) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;
- k) approva il regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'articolo 6 L.142/01 e gli eventuali regolamenti interni;
- l) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei componenti dell'organo di controllo;
- m) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento della liquidazione;
- n) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori ovvero tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti sottopongano alla sua approvazione.

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto g) deve essere redatto da un Notaio.

Art. 26 (Convocazione dell'Assemblea)

L'Assemblea viene convocata, dal Consiglio di amministrazione, con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in luogo diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato tramite PEC o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata ai soci o consegnata a mano almeno otto giorni prima dell'adunanza.

In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione trasmessa ai soci a mezzo posta elettronica, ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 22.

L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo, e comunque non oltre 30 giorni dalla richiesta, qualora ne sia fatta richiesta scritta dall'organo di controllo se nominato o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e i componenti dell'organo di controllo, se nominato, siano presenti ovvero informati della riunione. Tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

All'Assemblea potranno partecipare, su invito del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, soggetti appartenenti alla comunità territoriale di riferimento interessati alle attività della cooperativa.

Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.
In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.
L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui all'ultimo comma del successivo articolo 28.

Art. 28 (Voto ed intervento)

Ai sensi dell'articolo 2538 del Codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; I soci cooperatori persone giuridiche, così come le persone giuridiche, potranno avere un massimo di 1 voto.

Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.

L'Assemblea può svolgersi in modalità telematica con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

I soci, che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, o componente dell'organo di controllo, se nominato, della Cooperativa.

Ciascun socio non può rappresentare più di 1 soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.

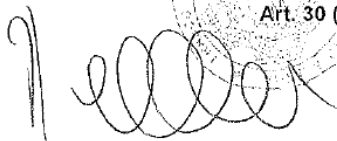
Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

Art. 30 (Consiglio di amministrazione)



Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 9 eletti dall'Assemblea che ne determina, di volta in volta, il numero.

Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente.

Possono essere nominati membri del Consiglio di amministrazione solo coloro che sono in possesso di speciali requisiti di onorabilità e precisamente se rispettano, congiuntamente, le seguenti condizioni:

1. non si trovino in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
2. non siano state sottoposte a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
3. non siano state condannate con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ad una delle seguenti pene:
 - a) reclusione per un tempo superiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e strumenti di pagamento, nonché per i reati previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
 - b) reclusione per un tempo superiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile;
 - c) reclusione per un tempo superiore ad un anno per un delitto contro la pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - d) reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non colposo;
 - e) non abbiano riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie e durata corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità
 - f) non si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del Codice civile.

Inoltre, non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, perché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

Art. 31 (Compiti del Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione della redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Almeno ogni due mesi gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'Organo di controllo, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 32 (Convocazioni e deliberazioni del Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su

cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo PEC o telegramma, in modo che i Consiglieri ed i componenti dell'organo di controllo se nominato ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
2. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
4. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta. Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed all'organo di controllo, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di amministrazione.

Art. 33 (Integrazione del Consiglio di amministrazione)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti del Consiglio di amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte dell'organo di controllo qualora quest'ultimo non sia nominato. Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il Consiglio di amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'organo di controllo l'assemblea può essere convocata da ogni socio.

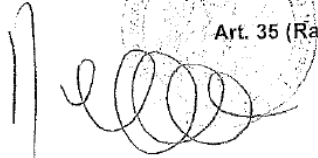
Art. 34 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti ai componenti il Consiglio di amministrazione e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato.

Spetta al Consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche.

L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.

Art. 35 (Rappresentanza)



Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il Consiglio di amministrazione può nominare Direttori Generali, Istitutori e Procuratori Speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione, nei limiti delle deleghe ad esso conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 36 (Organo di controllo e revisione legale)

L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via facoltativa, nomina un Organo di controllo o un revisore legale dei conti.

Nel caso di nomina dell'Organo di controllo, spetta all'Assemblea definire la sua composizione monocratica o collegiale. Ad esso, alle condizioni di cui all'art. 2409-bis c.c., è affidato anche l'incarico di revisione legale dei conti, se non diversamente deliberato.

Si applica l'art. 2477 c.c.

TITOLO VII CONTROVERSIE

Art.37 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 38, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o componenti dell'organo di controllo, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, componente dell'organo di controllo o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Art. 38 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore a €. 250.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del Codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie;
- c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla

Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma uno, D. Lgs. n. 5/2003. Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del Codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari. Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una sola volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma secondo, D. Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della Camera Arbitrale.

Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda.

TITOLO VIII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 39 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 40 (Devoluzione del patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59.

TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 41 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica, Il Consiglio di amministrazione, oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.

Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare, ai sensi dell'articolo 2514 del Codice civile la Cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura

Art. 43 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del Codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Katko Br
1/10/10